

Trib. Bari Sez. I, Sent., 20/01/2016

MARCHI

Contraffazione ed **usurpazione** del marchio

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 12/01/2016

IL GIUDICE MONOCRATICO Dott. Antonietta Guerra

PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

EX SEZ. DIST. RUTIGLIANO

1 SEZIONE **PENALE** MONOCRATICA

con la presenza del P.M. Dott. Silvano Maralfa

con l'assistenza del cancelliere Fortunato Esposito

ha pronunciato mediante lettura del Dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa **penale** di primo grado

Contro

A) L.X. nato a Z.C. il (...) res. in VIA T., 2 M. in I. dom.to in C.C., 60 B. in I.

Attualmente presso l'avv Cosimo Filippo Castellaneta , libero già contumace oggi non comparso

- difeso dall'avv. di fiducia Cosimo Filippo CASTELLANETA presente

B) Q.X. nato a Z.C. il (...) res. in VIA T., 20 M. in I. dom.to in VIA M. 5 Z.M. in I.

Attualmente presso ditta individuale J.B., libero già contumace oggi non comparso

- difeso dall'avv. di fiducia Cristina MARINELLI assente ex art 97 4 co c.p.p. Avv Marco Grattagliano

C) X.Z. nato a Z.C. il (...) res. in VIALE M.S., 36 T. in I.

Attualmente libero già contumace oggi non comparso

- difeso dall'avv. di fiducia Renato JAPPELLI assente ex art 97 4 co c.p.p. Avv Marco Grattagliano

IMPUTATI

(vedi, foglio allegato)

IMPUTAT

L.X.:

A) Delitto p. e p. dagli art. 81, 474 e 648 c.p. perché, in qualità di titolare della società Y.A. srl, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva per la vendita - presso il deposito e punto

vendita di Casamassima - 990 paia di occhiali da sole con marchio CE contraffatto e -presso il deposito e punto vendita di Modugno - 576 paia di occhiali da sole con marchio CE contraffatto; quindi perché, al fine di trarre profitto, acquistava e, comunque, riceveva, i suddetti beni di provenienza delittuosa.

Fatti commessi in Casamassima e Modugno il 5.9.2012.

Q.X.

b) Delitto p. e p. dagli *artt. 81, 474 e 648 c.p.* perché, in qualità di titolare della ditta individual J.B., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminose deteneva per la vendita numerose confezioni e flaconi di profumo con marchio contraffatto e 8 cinture con marchio Gucci contraffatto e perché, al fine di trarre profitto, acquistava e, comunque riceveva, i suddetti beni di provenienza delittuosa.

Fatti commessi in Modugno il 5.9.2012.

X.Z.:

c) Delitto p. e p. dagli *artt. 81, 474 e 648 c.p.* perché, in qualità di titolare della ditta S., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva per la vendita 1647 paia di occhiali da sole con marchio CE contraffatto e perché, al fine di trarre profitto, acquistava e, comunque, riceveva, i suddetti beni di provenienza delittuosa.

Fatti commessi in Casamassima il 5.9.2012.

Svolgimento del processo

Con *decreto del 12 luglio 2013* L.X., Q.X. e X.Z. erano citati a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati descritti in epigrafe.

All'udienza del 14 gennaio 2014 veniva dichiarata la contumacia degli imputati e disposto un rinvio, con sospensione dei termini di prescrizione, in conseguenza dell'adesione dei difensori all'astensione di categoria.

All'udienza del 4 giugno 2015, il Giudice dava preliminarmente atto dell'intervenuto mutamento della persona fisica del Magistrato, e, aperto il dibattimento, ammetteva i mezzi di prova così come richiesti dalle parti. L'istruttoria iniziava con l'esame del teste F.S. e con l'acquisizione di alcune delle confezioni di profumo sequestrate (come da verbale a carico di Q.X.).

All'odierna udienza il Giudice, vista l'assenza degli imputati per i quali era previsto l'esame, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. Le parti, quindi, concludevano nei termini riportati in epigrafe.

Motivi della decisione

Il materiale istruttorio in atti consente di ricostruire nei termini seguenti la vicenda in esame.

In data 5 settembre 2012 - come emerge dai tre verbali di sequestro in atti e come confermato dal teste F. (in servizio presso il Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi della GdF Bari) nel corso della sua testimonianza - una pattuglia della Guardia di Finanza, nell'ambito di una operazione di controllo in materia di sicurezza dei prodotti in commercio, effettuò degli accessi a tre diversi esercizi commerciali di vendita all'ingrosso: la Y.A. di L.X., la S.R. di X.Z. (entrambe con sede in Casamassima presso il Baricentro) e la ditta individuale di Q.X. (con sede nella zona industriale di Modugno).

La posizione di Q.X.

Presso la ditta di cui era titolare Q.X. furono sottoposti a sequestro 2126 profumi riproducenti marchi industriali di note griffes (Acqua di Giò, Roberto C, Dolce e Gabbana e altri analiticamente indicati nel verbale di sequestro in atti) e 81 cinture in pelle con fibbia metallica "riproduttore la lettera G stilizzata, riferibile ad uno dei loghi identificativi del noto marchio GUCCI" (come da verbale in atti).

In particolare, il teste F. ha riferito che i profumi, custoditi in apposite confezioni, erano esposti sugli scaffali di vendita. Riconosciute le confezioni esibite in udienza (e acquisite al fascicolo del dibattimento) ha specificato che sulle stesse erano riportati la dicitura MAV (casa produttrice situata in San Severo), i marchi di note griffes (tutti oggetto di registrazione) e la dicitura "usato solo in funzione descrittiva della fragranza simile e non in funzione di marchio".

Quanto alle cinture, ritenute "di pessima qualità", ha dichiarato che il marchio Gucci era inequivocabilmente contraffatto "perché chi opera nel settore della **contraffazione** su scala regionale di frequente ha dei contatti con gli studi legali, a cui viene dato mandato alle griffe produttrici di tutelare il loro marchio, in cui vengono forniti gli strumenti per individuare quali siano o meno i prodotti contraffatti. Nel caso di specie abbiamo utilizzato il prospetto fornitoci dalla studio Giacobazzi e Partners, abbiamo allegato il mandato, la procura a rappresentanza della Gucci a questo studio, loro ci forniscono dei prospetti in cui ci sono tutte le varianti del marchio Gucci registrato, le stoffe... nel caso di specie era riferito al logo registrato con la dicitura G7, quindi inequivocabilmente contraffatto".

Orbene, secondo l'ipotesi accusatoria la condotta posta in essere dall'imputato integra i reati di cui agli *artt. 474 e 648 c.p.*

Nel caso di specie, le descritte emergenze istruttorie provano inequivocamente la sussistenza del primo reato.

Tale norma incriminatrice prevede un delitto contro la pubblica fede volto alla tutela dell'affidamento collettivo nella veridicità dei marchi e segni distintivi dei prodotti industriali e opere dell'ingegno. Esso richiede la **contraffazione** o **l'alterazione** di un marchio protetto e riconosciuto

nello Stato o all'estero. La condotta punibile consiste nel detenere per vendere o nel porre in commercio prodotti industriali con marchi o segni contraffatti od alterati, avendone coscienza e volontà. Si ha **contraffazione**, quando vi è la integrale riproduzione in tutta la sua configurazione di un marchio o segno distintivo. Vi è la condotta di **alterazione** invece quando la riproduzione è parziale, ma confondibile col marchio o segno originale. Non occorre dimostrare le concrete trattative per la vendita stessa, essendo sufficiente detenere, col chiaro intento di mettere in vendita, le merci fasulle. In generale l'ambito di tutela della fede pubblica nel campo della **contraffazione** e del commercio abusivo era controverso nella giurisprudenza di legittimità. Era stata affermata infatti la **penale** irrilevanza dei casi in cui il compratore può constatare la falsità del marchio, sia per la evidente scarsa qualità del prodotto, sia per il prezzo vile richiesto (Cassazione **penale**, sezione V, sentenza 2119/2000). In sostanza, se il falso era grossolano, esso era da ritenere mediamente riconoscibile: la vendita era perciò lecita penalmente, mancando l'idoneità ad ingannare la persona di media esperienza e diligenza. Questa ricostruzione privilegiava evidentemente la libera determinazione del privato, quindi la tutela della volontà negoziale e conseguentemente del patrimonio, che deve restare esente da incisioni causate da condotte fraudolente dei commercianti. **L'art. 474 codice penale** era ricostruito quale reato di danno, che esigeva una contrattazione in cui l'acquirente è ingannato dal venditore circa la veridicità del marchio o del segno distintivo. La tesi, se da un lato pareva coerente con il principio dottrinale della "offensività" della fattispecie **penale**, dall'altra si poneva in contrasto con l'oggetto giuridico della norma, costituito non dall'affidamento del privato nella libera e consapevole contrattazione, bensì dall'affidamento collettivo in ordine ai marchi dei prodotti oggetto dei traffici economici. La tesi, restrittiva peraltro, si poneva in collisione anche con la circostanza che è reato ex art. 474 codice **penale** anche la sola detenzione di merci contraffatte destinate alla vendita, ipotesi che è anteriore e prescinde comunque dalla successiva fase di contrattazione. Essa trova poi smentita nella esigenza di tutela di un bene giuridico della collettività, la fede pubblica, che richiede la repressione anche di fatti che causano la sola probabilità di una lesione della fede pubblica stessa, quali, ad esempio la vendita di merci con marchi fasulli, che entrano poi nel circuito commerciale generando confusione nel pubblico e causando rilevanti danni economici, anche d'immagine, alle case produttrici ledendo i diritti di proprietà industriale. L'orientamento che riconosce rilevanza all'inganno a carico del compratore è stato alla fine smentito dalla Suprema Corte (Cassazione II sezione **penale**, sentenza n. 12926 del 5 marzo 2004 e successive). Alla luce del recente e consolidato orientamento cade, infatti, la necessità di accertare se vi sia stato o meno inganno a carico del compratore eventualmente "deceptus" e se la

falsificazione del bene sia "grossolana" o meno. La Cassazione **penale** aggiunge inoltre l'affermazione che si tratta di reato di pericolo, che non esige l'inganno ai danni dell'acquirente, né al contrario che la **contraffazione** sia "grossolana" e le condizioni di vendita tali da rendere edotto l'acquirente della reale natura e provenienza della merce. In particolare, l'ipotesi di reato *dell'art. 474 c.p.* è volta a tutelare in via principale e diretta non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno od i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta in effetti di una tutela **penale** anticipata della pubblica fede, "anticipata" rispetto alla soglia di lesione dell'affidamento collettivo, tale da prescindere dall'accertamento della volontà dell'acquirente e della sua rappresentazione della realtà dei fatti. Infatti, rappresentazione e volontà del singolo acquirente attengono alla formazione e manifestazione del consenso negoziale, ciò che *nell'art. 474 codice penale* esula dalla struttura del reato e dal bene giuridico che si vuole tutelare (la pubblica fede). Da ciò l'irrilevanza dell'errore negoziale del contraente, da un lato, così come l'eventuale dolo del venditore, dall'altro, in ordine alla veridicità del marchio, almeno ai fini *dell'art. 474 c. p.* Deve al contrario evidenziarsi che tali elementi di vizio della volontà negoziale hanno invece rilievo in ordine alla eventuale truffa perpetrata ai danni del consumatore- acquirente, nel caso in cui concorrano artifici o raggiri posti in essere dal venditore (art. 640 codice **penale**), ovvero ai sensi *dell'art. 517 codice penale* in ordine al marchio non registrato.

Per quanto sin qui detto sono da respingere pertanto le argomentazioni della difesa, in relazione alle cinte in sequestro, poste a sostegno della tesi della **penale** irrilevanza in questo ambito di tutela del c.d. falso "inoffensivo", sub specie di **contraffazione** grossolana fondata sulla regola che non è punibile ciò che non reca offesa ad alcuno, né al bene giuridico tutelato ("falsitas quae nemini nocet non punitur"). La giurisprudenza tuttavia esclude rigorosamente la punibilità del falso solo quando esso sia *ictu oculi* grossolano, tale da risultare "assolutamente" inidoneo a trarre in inganno la generalità dei cittadini. Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20944 del 4.5.2012 "integra il delitto di cui *all'art. 474 cod. pen.* la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta **contraffazione** grossolana, considerato che *l'art. 474 cod. pen.* tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della

contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno".

Né, quanto ai profumi, la presenza della dicitura "usato solo in funzione descrittiva della fragranza simile non in funzione di marchio" fa venir meno la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti escluso, proprio in ragione del bene giuridico tutelato dalla norma e della necessità di tutelare ciascun marchio dalle ipotesi di confusione tra marchi, tale possibilità affermando che "la dicitura falsi d'autore su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di cui all'art. 474 c.p." (tra le altre Cass. n. 15080/2012).

Le argomentazioni sin qui svolte conducono, quindi, a ritenere sussistente il reato di cui *all'art. 474 c.p.* in quanto il verbale di sequestro, il materiale acquisito al fascicolo del dibattimento e le dichiarazioni rese dal F., assolutamente attendibili in virtù della qualifica dallo stesso rivestita, della descrizione analitica della **contraffazione** e dalla consolidata esperienza nel settore, nonché il luogo di ritrovamento della merce e le modalità di esposizione della stessa provano la detenzione per la vendita di merce recante noti marchi alterati o contraffatti.

Al riguardo, inoltre, questo Giudice valuta irrilevante la mancata effettuazione della perizia sui beni in sequestro in quanto la **contraffazione** e **alterazione** dei marchi è stata affermata con certezza nell'esame testimoniale dell'operante che ha minuziosamente descritto le tecniche di accertamento della **contraffazione**. Al riguardo la Cassazione ha affermato che "in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Nella specie, la Corte ha rilevato che la **contraffazione** di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività)" (Sentenza n. 29891 del 13/05/2015). Alla luce di quanto detto questo Tribunale ritiene accertata in maniera inconfutabile la sussistenza tanto dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo (trattandosi di dolo generico e dunque essendo sufficiente la coscienza e volontà di detenere per la vendita cose contraffatte) del reato di cui *all'articolo 474 c.p.* contestato all'imputato.

Non vi sono dubbi, infatti, sulla riconducibilità della condotta criminosa alla stesso poichè il materiale sequestrato era nella sua disponibilità in quanto rinvenuto all'interno dei locali della propria ditta individuale.

Inoltre, con l'aver conseguito la disponibilità di beni sui quali erano stati

apposti segni distintivi contraffatti nella consapevolezza dell'intervenuta **contraffazione**, la condotta dell'imputato risulta altresì aver integrato tanto l'elemento oggettivo quanto l'elemento soggettivo del reato di cui *all'articolo 648 c.p.*

Nel caso di cui trattasi la prova dell'elemento oggettivo è data dalla natura e dalle caratteristiche (già descritte) dei beni posseduti - in quanto "inequivocabilmente contraffatti" - e la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato si desume dalle modalità di **contraffazione** della merce che non poteva essere ignorata dall'imputato e che non poteva attribuirsi allo stesso; dalle modalità del possesso, estranee ai canali di distribuzione per la vendita di prodotti di noti marchi e tipiche invece del mercato parallelo dei capi non originali (ricezione della merce contraffatta e vendita illegale all'ingrosso o al dettaglio).

Inoltre, sul punto deve rilevarsi come nessun dubbio sussista in ordine al concorso tra i due reati contestati costituendo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (tra le altre si segnala Cass. Pen. n. 12452 del 4.3.2008 e da ultimo Cass. Pen., sez. II **Penale**, sentenza 22 ottobre - 18 novembre 2015, n. 45711) quello secondo il quale "17 delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore".

Tuttavia, nel caso di specie in considerazione della presenza delle fatture di acquisto dei profumi e della non rilevante gravità del danno, è possibile riconoscere l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p.

Non sussiste e non è stato allegato alcun altro elemento idoneo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuti presenti i parametri di cui *all'art. 133 c.p.* (con espresso riferimento alla quantità di merce sequestrata), si ritiene congrua la **pena** di mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di **multa** (p.b. mesi sette di reclusione ed Euro 250,00 di **multa** per il reato più grave di cui all'art. 648 cpv c.p., sulla quale viene applicato l'aumento ex *articolo 81 c.p.* , in relazione al reato di cui all'articolo 474 c.p., di mesi due di reclusione ed Euro 50,00 di **multa**).

Le posizioni di L. e X.Z.

Presso la prima e la seconda attività commerciale su indicate vennero sottoposte a sequestro, rispettivamente, 990 e 1646 occhiali da sole di vari modelli, come dettagliatamente elencati negli allegati ai verbali di sequestro, perché ritenuti non conformi alle prescrizioni di cui al *D.Lgs. n. 475 del 1992* in quanto il marchio CE apposto risultò palesemente

contraffatto, in quanto difforme dai limiti dimensionali prescritti e riferibile a quello "China Export", ed inoltre entrambi gli imputati non esibiscono l'attestato di certificazione CE (*art. 7 D.Lgs. n. 475 del 1992*) obbligatorio per ciascun prodotto.

In particolare, il teste F. ha specificato che quasi tutti gli occhiali da sole riportavano sulla etichetta "saldamente legata al prodotto" o sulle "stecchette laterali quando erano abbastanza larghe" un marchio CE assolutamente non conforme ai requisiti normativi di forma e distanza tra le lettere: "il marchio CE è ... indipendentemente dalle dimensioni ... identico per tutti i prodotti assoggettati a marchiatura CE, devono costituire due zero, che unendosi formano un otto. Quindi nel caso di specie questo marchio CE era una C, le cui estremità erano tronche, quindi sembrava una L quasi e la E un simbolo dell'Euro allungato, appunto il marchio China Export". A ciò ha aggiunto che la perizia non era necessaria in quanto la mancata coincidenza del "falso" marchio CE con un otto - accertata con l'apposito sistema di controllo predisposto dal Ministero che prevede o l'utilizzo del confronto con l'allegato alla normativa o un normale normografo dotato di cerchi che con il meccanismo della sovrapposizione consentono di verificare in caso di coincidenza la conformità del marchio - ne escludeva la necessità.

Orbene, secondo l'ipotesi accusatoria la condotta posta in essere dai due imputati integrerebbe le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 474 e 648 c.p.

Proprio l'analisi dei reati condotta innanzi, anche alla luce del recente e costante orientamento giurisprudenziale, conduce alla riqualificazione degli stessi nell'ipotesi di reato di cui *all'art. 515 c.p.* , in quanto la marcatura CE non è riconducibile alla nozione di "marchio" tutelato dagli *artt. 473 e 474 c.p.*

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che l'apposizione della marcatura CE contraffatta è astrattamente riconducibile alla fattispecie contemplata *dall'art. 515 c.p.* (Cass. sez. 3, 14 febbraio 2103, n. 9310; sez. 3, 16 luglio 2010, n. 27704) in quanto "la funzione della marcatura CE è la tutela degli interessi pubblici della salute e sicurezza degli utilizzatori dei prodotti mediante la attestazione della rispondenza alle disposizioni comunitarie che ne prevedono l'utilizzo; la stessa, pur non fungendo da marchio di qualità o di origine, costituisce comunque un marchio amministrativo, che evidenzia la possibilità di libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario" (Cass. sez. 2, 18 settembre 2009, 36228). La marcatura CE attesta la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e costituisce, pertanto, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista (Cass. sez. 3, 9 giugno 2009, n. 23819, concernente proprio un'ipotesi di tentativo di frode in commercio posto in essere anche attraverso la commercializzazione di prodotti recanti il marchio CE contraffatto, indicativo della locuzione

"China - Export").

Invero, se l'interesse tutelato dalla disposizione in esame è quello dello Stato e del consumatore al leale esercizio del commercio ed il reato in essa previsto è integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato, è evidente che la consegna di merce recante una marcatura contraffatta, attestante la rispondenza a specifiche costruttive che assicurano la sussistenza dei requisiti di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria, determina senz'altro quella divergenza qualitativa che si ritiene necessaria per configurare l'illecito **penale**.

Infatti, la decettività della marcatura CE (China Export) è da sola sufficiente ad ingenerare nel consumatore la convinzione che la merce abbia le caratteristiche e gli standard Europei. Ne può darsi, neanche in astratto, l'ipotesi di merci prive della marcatura CE (Comunità Europea) che siano comunque dotate di tutti tali requisiti, perché l'apposizione del marchio CE da parte del produttore ha la funzione di certificare la conformità del prodotto con i requisiti essenziali richiesti dal mercato Europeo; e tale certificazione costituisce in sé un essenziale elemento qualitativo del prodotto.

Non vi è dubbio che nel caso di specie l'attitudine ingannatoria derivante dalla presenza sugli occhiali da sole e/o sulle loro etichette dell'indicazione CE (China Export), integra la fattispecie di cui all'art. 515 cod. pen., perché - come visto - si concretizza nella dichiarazione di origine, provenienza, qualità diverse da quelle effettive; con la conseguenza che non risulta lesa solo l'interesse alla sicurezza dei consumatori tutelato dal *D.Lgs. n. 475 del 1992*, ma anche l'interesse al corretto esercizio dell'industria e del commercio, tutelato dal capo II del titolo VIII del libro II del codice **penale**.

Nel caso concreto il reato è, tuttavia, rimasto nell'alveo del tentativo.

Come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione (ex plurimis, sez. 3, 14 febbraio 2013, n. 9310) *l'art. 515 c.p.* si riferisce alla condotta di colui che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La consumazione del reato coincide con la consegna materiale della merce all'acquirente ma, per la configurabilità del tentativo, non è affatto necessaria la sussistenza di una qualche forma di contrattazione finalizzata alla vendita: è sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (ex plurimis, Cass. sez. 3, n. 9310 del 2013; sez. 3, 25 novembre 2010, n. 41758; sez. 3, 18 febbraio 2009, n.

6885 ; sez. 3, 14 giugno 2007, n. 23099; sez. 3, 29 novembre 2001, n. 42920). Configura, inoltre, il tentativo, anche la mera detenzione in

magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti (Cass. sez. 3, 26 gennaio 2009, n. 3479; sez. 3, 16 gennaio 2009, n. 1454; sez. 3, 8 settembre 2004, n. 36056) e ciò anche nel caso in cui la merce sia detenuta da un commerciante all'ingrosso, dovendosi pacificamente riconoscere, in considerazione delle condotte tipizzate, che la disposizione in esame tuteli tanto i consumatori quanto gli stessi commercianti, ovvero quando presso il magazzino di prodotti finiti dell'impresa di produzione sia detenuta merce con false indicazioni di provenienza destinata non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi (Cass.sez. 3, 6 giugno 2011, n. 22313).

Le argomentazioni sin qui svolte conducono, quindi, a ritenere sussistente il reato di cui [all'art. 56 e 515 c.p.](#) in quanto le dichiarazioni rese dal F., assolutamente attendibili in virtù della qualifica dallo stesso rivestita, della descrizione analitica delle modalità di accertamento della **alterazione** della marcatura CE e dalla consolidata esperienza nel settore, il luogo di ritrovamento della merce e le modalità di esposizione della stessa provano la destinazione all'immissione in commercio dei prodotti in sequestro.

Sulla mancata effettuazione della perizia sui beni in sequestro si richiamano le considerazioni sopra svolte.

Né ci sono dubbi sulla sussistenza dell'elemento psicologico: si trattava di un venditore all'ingrosso, che ben conosceva la natura e la provenienza dei prodotti sequestrati e che non ha fornito alcuna documentazione attestante la sussistenza dei requisiti CE.

Non sussistono, né sono stati allegati motivi idonei al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da escludersi anche in considerazione del pericolo per la salute insito in merce non sottoposta a controlli di qualità.

Quanto al trattamento sanzionatorio letti i parametri di cui [all'art. 133 c.p.](#) , anche in considerazione delle considerazioni appena esposte, si ritiene congrua per entrambi gli imputati la **pena** di mesi quattro di reclusione.

Le **pene** a cui i tre imputati sono stati condannati vanno sospese nei termini e alle condizioni di legge, potendosi presumere che gli imputati, incensurati, si asterranno dal commettere ulteriori reati, anche in forza dell'efficacia deterrente della presente sentenza di condanna.

Dalla riconosciuta colpevolezza dei tre imputati discende la loro condanna al pagamento delle spese processuali.

Nel contempo in forza del disposto del n. 2 del II comma dell'art. 240 c.p. risulta doveroso disporre la confisca e distruzione dei beni ancora eventualmente in sequestro.

La molteplicità dei processi non consente la redazione immediata della motivazione della presente sentenza in camera di consiglio.

P.Q.M.

Letti gli *artt. 521, 533 e 535 c.p.p.* dichiara L.X. e X.Z. colpevoli del reato di cui *all'art. 56 515 c.p.* - così riqualificata l'originaria imputazione - e li condanna alla **pena** di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli *artt. 533 e 535 c.p.p.* dichiara Q.X. colpevole dei reati ascrittigli - ritenuta sussistente l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma II c.p. - uniti sotto il vincolo della continuazione e lo condanna alla **pena** di mesi nove di reclusione ed Euro 300 di **multa**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa nei termini e alle condizioni di legge per tutti.

Letto *l'articolo 240 c.p.* dispone la confisca e la distruzione dei beni in sequestro.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni trenta.

Così deciso in Bari, il 12 gennaio 2016.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2016.